

COMUNE DI BORGONE SUSA



PROVINCI DI TORINO

VERBALE N. 18

del 27 Novembre 2020

Parere dell'organo di revisione su

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE



PREMESSA

In data 23/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 (cfr parere n. 6 del 20/12/2019).

In data 30/06/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019 (cfr relazione n. 8 del 23/06/2020), determinando un risultato di amministrazione di euro 618.279,66 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	343.064,84
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	200,00
Fondo contenzioso	5.000,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata (B)	348.264,84
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	706,73
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	12.312,21
Altri vincoli	8.786,93
Totale parte vincolata(C)	21.805,87
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	95.771,50
Totale parte disponibile(E=A-B-C-D)	152.437,45
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state deliberate nel corso dell'anno 2020 le seguenti variazioni di Bilancio:

Variazioni di competenza della Giunta Comunale:

Org.	Numero	Data	Oggetto
GC	11	12/02/2020	VARIAZIONE DI BILANCIO
GC	12	12/02/2020	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011
GC	28	02/04/2020	VARIAZIONE DI BILANCIO
GC	30	02/04/2020	PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA
GC	31	02/04/2020	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011
GC	34	03/06/2020	VARIAZIONE DI BILANCIO
GC	36	09/06/2020	Variazione di Bilancio per Somme Esigibili
GC	39	08/07/2020	VARIAZIONE DI BILANCIO
GC	40	08/07/2020	Variazione di Cassa ai fini del D.Lgs. 118/2011
GC	47	03/09/2020	VARIAZIONE DI BILANCIO



Variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale, adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale d'urgenza e successivamente ratificate entro i 60 gg.:


Org.	Numero	Data	Oggetto
CC	8	14/05/2020	VARIAZIONE DI BILANCIO
CC	15	30/06/2020	VARIAZIONE DI BILANCIO
CC	23	15/10/2020	VARIAZIONE DI BILANCIO
CC	27	27/11/2020	ASSESTAMENTO

L'ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi 556 e ss., L. 27 dicembre 2019 n. 160.

L'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.L. 34/2020, non ha avuto necessità di richiedere alla CDP l'anticipazione di liquidità per fa fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2019.

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a euro 79.526,00 così composta:

- Quota vincolata: € 0,00
- Quota destinata ad investimenti: € 32.100,00
- Quota accantonata: € 0,00
- Quota confluita nei fondi liberi: € 47.426,00 (per investimenti)



**EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
SUL BILANCIO DELL'ENTE**

L'ente a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 ha avuto a disposizione un importo di euro 12.140,08 per misure urgenti di solidarietà alimentare. La Giunta con atto di indirizzo adottato con delibera n. del ha ritenuto di finalizzare l'intervento attraverso l'acquisto di buoni spesa per generi alimentari per euro 12.140,08.


Sul sito comunale in amministrazione trasparente risulta pubblicato l'elenco dei beneficiari dell'erogazione degli aiuti. L'ente in base:

- all'art. 114 del Dl.18 del 2020 ha ricevuto un contributo Disinfezione e sanificazione pari ad euro 4.517,27;
- all'art. 115 un Fondo finanziamento lavoro straordinario Polizia Locale di euro 455,93.

L'emergenza sanitaria comporta pesanti effetti sulla gestione finanziaria tanto rispetto alla "competenza" quanto rispetto alla "cassa" e, quindi, delle disponibilità liquide.

Per comprendere gli impatti che ne derivano, in particolare sulle entrate che hanno subito i principali effetti, sono rappresentati nella seguente tabella gli scostamenti probabili dell'esercizio 2020 rispetto al trend dell'ultimo triennio 2017-2019:

ENTRATE	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Media triennio 2017-2019	Previsione 2020	Scostamento
Addiz com. Irpef	€ 157.000,00	€ 157.000,00	€ 157.000,00	€ 157.000,00	€ 130.000,00	-€ 27.000,00
IMU - TASI	€ 405.768,00	€ 405.768,00	€ 405.768,00	€ 405.768,00	€ 405.768,00	€ -
COSAP/TOSAP	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.500,00	€ 9.500,00	€ 5.800,00	-€ 3.700,00
Sanzioni Cds	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 8.000,00	-€ 32.000,00
Da Impianti sportivi	€ 13.000,00	€ 10.600,00	€ 10.000,00	€ 11.200,00	€ 3.000,00	-€ 8.200,00
Pubbliche Affissioni	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 600,00	-€ 1.000,00
Imposta Pubblicità	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.821,00	-€ 2.179,00
Introiti/rimb. Diversi	€ 34.681,28	€ 27.944,29	€ 23.000,00	€ 28.541,86	€ 11.830,25	-€ 16.711,61



L'art. 106 del D.L. n. 34/2020, per l'anno 2020, in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, ha istituito un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali al fine di assicurare ai predetti enti l'espletamento delle richiamate funzioni. Per il Comune di Borgone Susa il riparto del citato Fondo ha comportato un trasferimento di somme pari ad euro 69.673,29 destinato a compensare le minori entrate di cui alla tabella precedente e non a finanziare nuove spese.

Il Dl. 34/2020 ha previsto:

- l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (non ricorre la fattispecie);
- l'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020, il minor introito dell'esonero viene stimato in euro 3.200,00.

Per tali minori introiti sono previsti ristori da parte dello Stato quantificabili per norma solo per la TOSAP e del COSAP in euro 1.078,60 somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope.

Il riparto da parte del Ministero dell'Interno a favore del Comune dei tre fondi stanziati dal Dl 34/2020 a ristoro delle mancate entrate per Imu settore turistico, imposta/contributo di soggiorno/sbarco e Tosap/Cosap è così determinato:

- 1) Non ricorre la fattispecie per la prima rata 2020 dell'Imu relativa agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali, nonché agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività esercitate (**articolo 177 del Dl 34/2020**);
- 2) Non ricorre la fattispecie per ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta e del contributo di soggiorno o del contributo di sbarco (**articolo 180 del Dl 34/2020**);
- 3) somma di euro 1.078,60 per le mancate entrate per le perdite di gettito della Tosap/Cosap, esentati alle imprese di pubblico esercizio (**articolo 181 del Dl n. 34**).

Delle operazioni sui mutui, l'ente ha tenuto conto variando in diminuzione le previsioni di spesa dell'esercizio 2020 per euro 33.063,00 (rata capitale mutui MEF).

Le risorse così liberate finanziano in parte spese correnti di carattere straordinario.

Sugli equilibri degli anni successivi non si rileva nessun impatto; viene traslato di un anno il piano di ammortamento dei mutui MEF.


ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha verificato con i Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'inesistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'inesistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2019 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti d'ufficio emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.



I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2019, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti"

N.B. il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.


L'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:



visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 27/11/2020 e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 27/11/2020;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2020/2022;
- che l'impostazione del bilancio 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;



esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

27/11/2020

RAC GIACCHERI GIORGIO



ORDINE DEI COMMERCIALISTI
GIORGIO GIACCHERI
CONTRATTI DI IMPERIA
ESPERTI COMMERCIALISTI N. 88
REGOLAMENTO COMMERCIALISTI

